



Romagna
Armrestling
Club

Regolamento interno nell' ambito del Codice di Comportamento Sportivo

Deliberato dall'Assemblea Soci in data 17 Dicembre 2022



Principi fondamentali

1. Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza previsti e sanzionati dallo statuto e degli organismi rappresentativi delle società.

I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni contemplate nello statuto societario oppure altre di minore entità riportate di seguito.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

L'associazione nel presente codice riprende, facendo proprio il Codice di Comportamento CONI del quale si estraggono molti degli articoli più significativi che vengono riportati di seguito.

2. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari, nonché delle altre misure e decisioni adottate dall'Associazione, dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.

3. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

4. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

5. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.



I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Doveri di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro,



regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Sanzioni Accessorie (regolamento interno)

Lo Statuto Sociale prevede che I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo qualora dovessero incorrere in comportamenti che violano il presente codice (o quello CONI) anche in parte siano esclusi secondo i termini dell'Art. 6 Decadenza dei Soci. (RADIAZIONE).

Romagna Armwrestling si è data un regolamento interno meno stringente e quindi i soggetti che violeranno il presente codice (o quello CONI) anche in parte saranno sottoposti ad una sospensione temporanea dalla attività sportiva di squadra.

La sospensione dalla attività sportiva consiste nel divieto di partecipazione alle attività di squadra che siano allenamenti, dimostrazioni, competizioni o trasferte.

L'associato sospeso potrà partecipare a competizioni ed eventi a carattere strettamente personale ma per tutto il periodo di sospensione gli è fatto divieto di utilizzare in pubblico la divisa ed il logo ufficiale della Società anche in caso di manifestazioni sportive federali, nazionali ed internazionali (inclusi social network e altri sistemi di comunicazione).

In caso di reiterazione del comportamento in violazione del presente codice (o del codice di comportamento CONI) l'associato incorre nella esclusione i termini dell'Art. 6 Decadenza dei Soci. (RADIAZIONE) secondo il quale il tesserato non può essere più riammesso.

Cesena il 17/12/2022

Il Consiglio Direttivo